**Allegato 3**

**DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”**

*(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante o suo delegato del Comune/ Ente pubblico/ Consorzio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che ha avanzato istanza alla Regione Umbria, ai sensi del bando di evidenza pubblica di cui all’oggetto relativo alla Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.3 del PSR per l’Umbria 2014-2020, che prevede la concessione di contributi in regime “*de minimis*”,

**Preso atto**

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013[[1]](#footnote-1) del 18.12.2013 (in GUCE L 352/1 del 24.12.2013) ha stabilito:

* che l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” che possono essere concessi ad un’impresa unica[[2]](#footnote-2) non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari;
* gli aiuti «*de minimis*» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «*de minimis*» all’impresa.
* i massimali di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «*de minimis*» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.
* gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
* gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri regolamenti «*de minimis*» a condizione che non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada), del regolamento 1407/2013.
* che la regola “de minimis” di cui al presente regolamento 1407/13 non è applicabile:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

* Qualora la concessione di nuovi aiuti «*de minimis*» comporti il superamento dei massimali di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

*consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto*

**dichiara:**

che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti la sottoscritta “*impresa*” da me rappresentata, congiuntamente con altre ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “*impresa unica*”:

non ha beneficiato degli aiuti pubblici concessi in regime *de minimis* ai sensi del regolamento “*de minimis*” n. 1407/2013 e degli altri regolamenti “*de minimis*” vigenti, sino alla data della presente dichiarazione

*oppure*

ha beneficiato, tenendo in considerazione l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti, dei seguenti contributi pubblici di natura “*de minimis*” ai sensi del regolamento “*de minimis*” n. 1407/2013 e degli altri regolamenti “*de minimis*” vigenti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regolamento “*de minimis*” in base al quale è concesso il contributo – Normativa di riferimento | Denominazione e partita IVAdell’*Impresa* beneficiariadel contributo | Data concessione del contributo | Importo del contributo concesso | Ente erogatore |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*(N.B. Informazioni da fornire solo se l’impresa ha già beneficiato di altri contributi “de minimis” anche finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria)*

Poiché l’importo totale degli aiuti “*de minimis*” complessivamente ricevuti nell’ultimo triennio[[3]](#footnote-3) compreso il presente contributo - non supera la soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) stabilita dal summenzionato Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 “l’*impresa”* può beneficiare, quale aiuto “*de minimis*”, del contributo pubblico di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ relativo all’attuazione della Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.3, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione della Commissione Europea per il medesimo contributo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(data) (Firma del legale rappresentante) \*

*(\*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.*

1. 1 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» [↑](#footnote-ref-1)
2. Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati all’art.2, par.2, del regolamento 1407/2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Deve essere calcolato l’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. [↑](#footnote-ref-3)